

Direzione Tecnica  
il Direttore

**Ferrovie dello Stato**  
**24/05/2007**  
**RFI-DTC\**  
**A0010\PI\2007\0001333**

**MINISTERO DEI TRASPORTI**  
**Dipartimento per i trasporti terrestri**  
**Direzione Generale del Trasporto Ferroviario**  
Via Caracci, 36 00157 Roma

**IMPRESE FERROVIARIE** Loro sedi  
(secondo indirizzo)

**ISPETTORATO LOGISTICO DELL'ESERCITO**  
**Rep. Coordinamento e Supporti Generali**  
**Uff. Movimenti e Trasporti**  
V.le Castro Pretorio, 123 00185 Roma

**RETE FERROVIARIA ITALIANA** Roma  
Sig. Amministratore Delegato

**RETE FERROVIARIA ITALIANA** Loro sedi  
(secondo indirizzo)

Oggetto: Prescrizione. Avviso circolazione treni merci con un solo agente addetto alla condotta e senza agente di accompagnamento dei treni.

L'entrata in vigore del Decreto Legislativo 8 luglio 2003 n° 188, impone, fra gli altri obblighi, alle imprese ferroviarie e alle associazioni internazionali di imprese ferroviarie operanti sull'infrastruttura ferroviaria nazionale i servizi di trasporto di merci e di persone – nonché a qualsiasi altro soggetto la cui attività interferisca con l'esercizio ferroviario e la circolazione dei treni, ivi comprese le strutture di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. – l'osservanza delle disposizioni e prescrizioni del Gestore dell'infrastruttura.

Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma

RFI S.p.A. - Gruppo Ferrovie dello Stato  
Società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato S.p.A.  
a norma dell'art. 2497 sexies cod. civ. e del D. Lgs. n. 188/2005

Sede legale: Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma  
Capitale Sociale: Euro 42.623.697.107,00  
Iscritta al Registro delle imprese di Roma  
Cod. Fisc. 01585570581 - P. Ica. 01908081000 - R.R.A. 758300



In conformità a quanto sopra, ad integrazione del punto 2.3 della Prescrizione RFI-DTC\A0010\P\2006\0003227 del 06/12/2006 concernente "Norme e condizioni specifiche per la circolazione dei treni merci con un solo agente addetto alla condotta senza agente di accompagnamento dei treni" si prescrive quanto di seguito specificato.

La circolazione dei treni merci con un solo agente di condotta e senza agente di accompagnamento dei treni deve essere notificata, con comunicazione registrata, da ciascun Referente accreditato dell'Impresa Ferroviaria territorialmente competente al corrispondente Referente accreditato del Gestore Infrastruttura con i dati previsti nel punto 2.3 della suindicata Prescrizione, utilizzando la seguente formula: "Treno ..... del ..... con locomotiva ..... (*gruppo e serie*) e con un agente di condotta da ..... a ....."

Ciascun Referente accreditato del Gestore Infrastruttura interessato dal percorso del treno, deve avvisare, con comunicazione registrata, i DC/DCO e, sulle linee esercitate a Dirigenza Locale senza il DC, il DM della stazione di origine.

Ciascun DC deve trasmettere, con comunicazione registrata, l'annuncio a tutte le stazioni del percorso rientranti nella sua giurisdizione.


Sulle linee esercitate a Dirigenza Locale senza il DC, spetta al DM della stazione di origine del treno diramare per iscritto il predetto annuncio alle stazioni del percorso, con le stesse modalità di trasmissione previste dall'art. 11 RCT per i treni straordinari ad orario prestabilito.

Il DM della stazione di origine, prima di disporre per la partenza del treno deve verificare la congruenza tra i dati contenuti nella comunicazione registrata ricevuta dal DC o dal Referente accreditato del Gestore Infrastruttura e quelli contenuti nella comunicazione della composizione del treno ricevuta dall'agente addetto alla formazione dei treni dell'Impresa Ferroviaria. In caso di mancanza di una delle due comunicazioni o di discordanza fra le stesse, deve avvisare l'agente o gli agenti responsabili dell'informazione mancante o errata ed attendere da loro la relativa notifica o rettifica della comunicazione.



Il presente provvedimento costituisce prescrizione ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 4-10-11-36 del Decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188.

Giorgio Di Marco



"SISTEMA DI RIFERIMENTO"  
(Direttiva ANSF n.1 / dir / 2012)